



G.E.S.P. Gruppo Escursionisti San Pellegrino

STATUTO

- Approvato ed in vigore dal 24 Novembre 1974
- Modifica ed approvazione 5 Dicembre 1976 (art. 16)
- Revisione ed approvazione 24 Novembre 2002 (Art.6, 7a, 8, 16)
- Modifica ed approvazione 28 Dicembre 2004 (art. 7a, 16, 17)

Pagina 2

- Art. 7 Il pagamento della quota annuale deve avvenire entro il primo mese di ogni anno, trascorso tale termine e rimasta senza esito la richiesta a domicilio della quota, il Socio può essere considerato moroso e cancellato dall'elenco dei Soci; egli può essere reintegrato con il pagamento dell'anno successivo.
- Art. 7a Con il pagamento della quota associativa il Socio autorizza il trattamento dei dati personali richiesti all'atto dell'iscrizione ai sensi del D.L. 196/2003 e successive modifiche in tutela della privacy. In caso di dimissioni i dati saranno automaticamente cancellati dagli archivi in uso, tranne che per i vecchi archivi conservati esclusivamente per scopi statistici. Il gruppo si impegna a non divulgare a terzi i dati in suo possesso.
- Art. 8 I Soci del gruppo hanno diritto:
- a) di partecipare alle assemblee di gruppo con diritto di voto se in età superiore ai 15 anni.
 - b) a far parte, sempre se superiori ai 15 anni, delle liste per l'elezione del Consiglio Direttivo.
 - c) di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.
 - d) di frequentare la sede sociale e di usufruire della biblioteca, dei materiali e degli attrezzi in dotazione al gruppo, il tutto secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo anche con appositi regolamenti.
 - e) di partecipare alle manifestazioni indette dal gruppo uniformandosi alle disposizioni relative.
 - f) a richiedere al responsabile le chiavi del Rifugio "Monte Zucco" e della baita presso la cima Zucco per soggiorni.
 - g) ad usufruire degli sconti praticati ai Soci che pernottano al rifugio "Monte Zucco" e alla Baita presso la cima Zucco, e degli sconti praticati in tutte le gite e manifestazioni organizzate dal gruppo.

Paragrafo 1 – Costituzione e scopi

- Art. 1 Il gruppo G.E.S.P. (Gruppo Escursionisti San Pellegrino) costituitosi nel 1964, è una associazione che non persegue scopi di lucro. Le sue attività possono essere: Il turismo, l'escursionismo in genere o paraturismo. Promuove inoltre e sostiene iniziative atte alla conservazione della natura, iniziative scientifiche-culturali, sportive ed artistiche.

Paragrafo 2 - Soci

- Art. 2 Al gruppo G.E.S.P. possono iscriversi tutti coloro, senza distinzione di età e di sesso, che intendono svolgere, praticare ed appoggiare l'attività promossa dall'organizzazione e ne accettano lo statuto.
- Art. 3 Con la domanda di ammissione a Socio il richiedente si impegna di osservare le norme dello statuto ed esonera il Consiglio Direttivo del gruppo da ogni responsabilità per infortuni ed altri incidenti che avessero a verificarsi in occasione di gite e di altre attività e manifestazioni organizzate dal gruppo stesso.
- Art. 4 Il Socio che non ottempera alle norme dello statuto può essere radiato dal gruppo stesso. Il provvedimento di radiazione è di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo del gruppo.
- Art. 5 L'ammissione di un nuovo Socio, in qualunque epoca dell'anno venga accolta, ha effetto dal principio dell'anno in corso.
- Art. 6 L'obbligazione del Socio si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, qualora il Socio non faccia pervenire al Consiglio Direttivo le proprie dimissioni verbali o per iscritto.

Pagina 3

Paragrafo 3 – Amministrazione sociale

- Art. 9 Il gruppo è retto dalle deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci, amministrato dal Consiglio Direttivo e rappresentato dal Presidente, in conformità alle disposizioni del presente statuto.

Paragrafo 4 – Assemblee generali

- Art. 10 L'Assemblea Generale dei Soci è convocata, in seduta ordinaria, una volta all'anno entro il 31 Gennaio dell'anno successivo ed in via straordinaria su iniziativa del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta scritta e firmata di almeno un terzo più uno dei Soci aventi diritto al voto e contenente gli argomenti da trattare. Il Consiglio Direttivo dovrà fissare la data dell'Assemblea entro 30 giorni dalla data della richiesta.
- Art. 11 L'Assemblea Ordinaria dei Soci esamina e discute le relazioni ed i bilanci consuntivi e preventivi, nomina i Soci alle cariche sociali, esamina e discute le iniziative che impegnano il bilancio del gruppo. Sono ammessi alla discussione dell'Assemblea Ordinaria tutti gli altri argomenti che il Consiglio Direttivo ha inserito all'ordine del giorno.
- Art. 12 La convocazione delle assemblee viene fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci, su deliberazione del Consiglio Direttivo, mediante avviso contenente l'Ordine del giorno da spedirsi ai Soci e da esporre nella sede sociale. Il tutto almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
- Art. 13 Le deliberazioni delle assemblee vengono prese per alzata di mano o per appello nominale ovvero per votazione segreta, secondo le decisioni della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto, e sono

valide in prima convocazione con la presenza di un terzo più uno dei Soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione, che può tenersi entro trenta minuti dopo quella fissata per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea impegnano anche gli assenti. Ogni Socio ha diritto ad un voto e non è ammessa delega. Le elezioni del Consiglio Direttivo avvengono per votazione segreta. A parità di voti è eletto il Socio più anziano di iscrizione al G.E.S.P.

- Art. 14 L'Assemblea nomina di volta in volta il proprio Presidente, il Segretario e due Scrutatori fra i Soci non ricoprenti cariche sociali. Gli scrutini vengono effettuati durante l'Assemblea in quanto possibile, oppure presso la sede sociale in seduta pubblica, che deve essere fissata prima della chiusura dell'Assemblea. Il verbale dell'Assemblea è firmato dal Presidente e dal Segretario e gli scrutini anche dagli scrutatori.

Paragrafo 5 – Consiglio Direttivo

Art. 15 Il Consiglio Direttivo:

- a) dirige il gruppo e ne promuove le iniziative e le manifestazioni sociali.
- b) amministra il patrimonio anche per gli atti di straordinaria amministrazione.
- c) determina ogni anno le quote sociali per l'anno successivo.
- d) convoca le Assemblee e ne formula l'ordine del giorno.
- e) redige i bilanci.
- f) presenta ogni anno la sua relazione morale e finanziaria.
- g) cura l'esecuzione delle deliberazioni delle assemblee e l'osservanza dello statuto.

Paragrafo 6 – Revisori dei conti

- Art. 19 I revisori dei conti sono nominati dall'Assemblea in numero di tre e durano in carica tanto come i membri del Consiglio Direttivo. Essi hanno compito di controllo della situazione finanziaria del gruppo e devono presenziare, pur non facendone parte, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Paragrafo 7 – Commissioni

- Art. 20 Il Consiglio Direttivo può procedere annualmente alla nomina tra i Consiglieri ed i Soci di speciali commissioni aventi competenza tecnica nei vari rami delle attività del gruppo. Può anche conferire a singoli Soci vari incarichi di collaborazione; può infine emanare regolamenti particolari.

Paragrafo 8 – Mezzi finanziari

- Art. 21 I mezzi finanziari del gruppo G.E.S.P. sono costituiti dai contributi dei Soci e dei simpatizzanti e di Enti pubblici e privati. In caso di scioglimento del gruppo, i beni materiali fissi esistenti sul Monte Zucco rimangono di proprietà del Comune di San Pellegrino Terme, ed eventuali liquidi che vi fossero saranno devoluti, dopo estinzione di eventuali debiti, per opere di beneficenza, sempre però nell'ambito del Comune di San Pellegrino Terme.

Paragrafo 9 – Modifiche allo statuto

- Art. 22 Le modifiche al presente statuto devono essere deliberate dalla Assemblea Generale dei Soci.

- Art. 16 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria dei Soci ed è composto indicativamente da quindici consiglieri; è facoltà del Consiglio Direttivo stesso aumentare o diminuire il numero dei componenti che dovrà essere sempre in numero dispari. Il Consiglio Direttivo così eletto nomina nel suo seno il Presidente, o uno o due vice-Presidenti, il Segretario e il Tesoriere.

- Art. 17 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, i Consiglieri ed il Presidente sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica quei suoi componenti che senza giustificato motivo non siano intervenuti a tre sedute consiliari consecutive. Qualora vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo ne può effettuare la sostituzione; il sostituto o i sostituti saranno i Soci che seguivano nelle ultime elezioni svolte. Qualora però il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà dei suoi componenti effettivi, deve convocare l'Assemblea per la nomina dei mancanti; in caso poi di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea entro trenta giorni per il rinnovo dello stesso.

- Art. 18 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci o a richiesta di un terzo più uno dei consiglieri, di regola una volta al mese. Le riunioni del Consiglio Direttivo per essere valide devono essere presiedute dal Presidente o da uno dei vice-Presidenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza semplice dei voti con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il verbale delle sedute viene redatto dal Segretario e firmato da questi e dal Presidente.

Paragrafo 10 – Scioglimento del gruppo

- Art. 23 Il gruppo può essere sciolto con le conseguenze previste dall'articolo 21 paragrafo 8 dello statuto con deliberazione dell'Assemblea Generale dei Soci ai sensi dell'articolo 13 paragrafo 4.

Paragrafo 11 – Disposizioni generali

- Art. 24 I locali della sede non possono essere concessi a terzi, neppure temporaneamente, se non previa deliberazione del Consiglio Direttivo, ne vi si possono tenere manifestazioni che contrastino con le finalità del sodalizio.
- Art. 25 Non sono ammesse iniziative personali in nome del gruppo qualora non siano da questo autorizzate a mezzo dei suoi Organi competenti. Non sono altresì ammesse iniziative ed attività anche di gruppi di Soci in concorrenza con quelle attività ufficialmente programmate dal gruppo ovvero a discapito del medesimo.

Paragrafo 12 – Disposizioni transitorie

- Art. 26 Il presente statuto entra in vigore dopo l'approvazione della Assemblea Generale dei soci.

